

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e integrazioni e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'Ente del Terzo Settore **ZAMPETTE NEL CUORE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** (in acronimo **ZAMPETTE NEL CUORE APS**), il quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, ed è disciplinata dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata

ART. 2 - (Sede)

L'Associazione ha sede legale in Azzano San Paolo (BG) alla via Murere e Bettolino n.32. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti da parte del Consiglio Direttivo deliberante.

Il trasferimento della sede in un Comune diverso comporta modifica statutaria da adottare dall'assemblea competente con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 3 - (Efficacia)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'organizzazione.

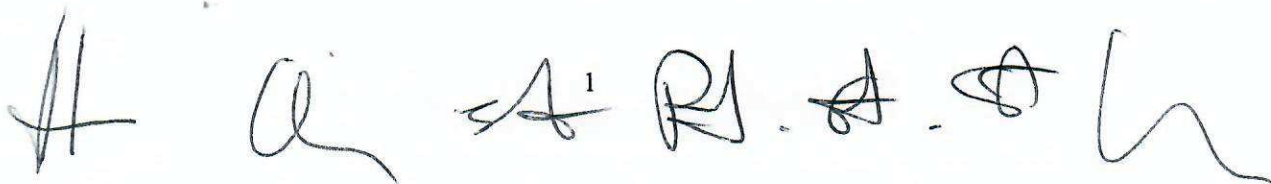
Lo statuto è interpretato secondo le regole sui contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone in particolare di svolgere in favore dei propri associati, di familiari o di terzi le seguenti attività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati:

- Attività di educazione e formazione culturale (lettera "d" dell'art.5 c.1 d.lgs. n.117/2017), quali organizzazione di corsi e incontri didattici di cinofilia nonché pet therapy e terapie assistite con animali, in favore di persone svantaggiate o con disabilità;
- Organizzazione e gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente (di cui alla lettera "e" dell'art.5 comma 1 d.lgs. n.117/2017), e in particolare al benessere dei cani, vittime di abbandono, di canili in condizioni



igienico sanitarie carenti, spesso mettendo a rischio l'incolumità sia dell'animale che delle persone;

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, (lettera "f" dell'art.5 c.1 d.lgs. n.117/2017);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni di vita dei cani delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera "i" dell'art.5 c.1 d.lgs. n.117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera "u" dell'art.5 c.1 d.lgs. n.117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- intervento concreto contro randagismo e abbandono (sterilizzazione, soccorso, assistenza e riallocazione degli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- intervento contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- promozione studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- organizzazione di manifestazioni, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.
- organizzazione di raccolte di cibo e di altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
- assunzione in partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
- eventuale stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestione di progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc.
- elaborazione e realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, focalizzati alla salute e al benessere umani, con l'aiuto e il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, ecc);
- elaborazione e realizzazione di progetti di Pet-therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattico - formativi e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili;

L'Associazione potrà svolgere anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività, nonché ulteriori attività, secondarie e con carattere strumentale rispetto alle attività principali, che saranno individuate dal Consiglio Direttivo e nei limiti dallo stesso definiti.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio italiano

ART. 5 - (Soci)

L'Associazione persegue i principi di uguaglianza e democraticità del rapporto associativo.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.



L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivata all'interessato entro 60 giorni, e costui potrà chiedere, entro sessanta giorni dall'avviso di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso; pertanto non è ammessa partecipazione temporanea alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi che *mortis causa*.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; sono soci sostenitori i soci che oltre alla quota ordinaria, erogano all'associazione contribuzioni volontarie e straordinarie.

ART. 6 - (Diritti e doveri)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo con almeno 5 giorni di anticipo, contenente l'indicazione dei registri da consultare e l'eventuale richiesta di estrarre copia dei verbali, previo contributo spese;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 8 - (Recesso ed esclusione)

La qualità di associato si perde per:

a) per decesso;



b) per morosità nel pagamento della quota associativa. L'associato che non rinnovi la quota associativa entro un mese dal termine di versamento richiesto, sarà escluso dal coinvolgimento nelle attività dell'Associazione;

c) dietro presentazione di recesso volontario, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e con preavviso di almeno 15 giorni;

d) per esclusione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione, mediante delibera dell'Assemblea a voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario

ART. 9 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 10 - (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione ai soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio ed anche il bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

[Handwritten signatures and initials]

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - (Validità Assemblea)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Nelle delibere di approvazione del bilancio d'esercizio, i membri del Consiglio Direttivo non possono votare.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 13 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri eletti dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati. Si applicano ai membri gli articoli 2382 e 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività svolta e il rendiconto economico e finanziario della gestione, comprensivo del bilancio sociale ove obbligatorio.

[Handwritten signatures and initials]

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. E' monocratico ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare, ove previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

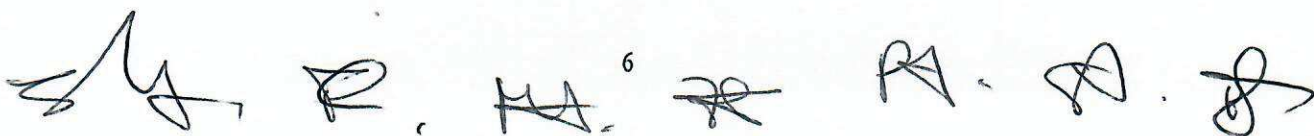
ART. 16 - (Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;



- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata da attività secondarie, ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

A cura del Consiglio Direttivo, l'associazione aprirà un conto corrente presso istituti di credito autorizzati per effettuare e ricevere pagamenti, anche con l'ausilio di carte di pagamento.

ART. 18 - (Divieto di distribuzione utili e obbligo utilizzo patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 - (Bilancio)

Gli esercizi sociali dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle norme di attuazione, il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017; i rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 22 - (Scioglimento e devoluzione patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Flora Contino, Mariella Zanoni, Maurizio Pietro Zanoni, Zanoni Stefania F.F., Giulietta Zanoni